

cc & del 21/02/2019

- Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato, che qui s'intende riportata e trascritta:
- Aggiungere al Regolamento Comunale dei Servizi Cimiteriali approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.44 del 19.07.2006 il seguente articolo:

Art. 21 bis

Tumulazioni straordinarie

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, individuato nel Funzionario di Stato Civile del Comune di Isola delle Femmine, previo rilascio dell'autorizzazione alla tumulazione in aderenza al Regolamento di

Polizia Mortuaria, dopo le opportune valutazioni di rito, di concerto con il Servizio Cimiteriale, individua il loculo disponibile provvisoriamente e fino al termine delle condizioni emergenziali.

Il Servizio Cimiteriale, ravvisata la necessità di reperire i loculi disponibili per finalità emergenziali individua i seguenti criteri per le tumulazioni straordinario in carenza di loculi disponibili:

1. *Censimento dei loculi disponibili nelle cappelle cimiteriali all'interno del cimitero nuovo;*
 2. *Individuazione in ordine alfabetico dei titolari delle cappelle cimiteriali concessionate e del numero dei loculi disponibili/non occupati;*
 3. *Assegnazione dei loculi partendo dalle cappelle con il maggior numero di loculi disponibili in maniera decrescente.*
- **Dare atto** dei seguenti documenti allegati alla presente:
 - a. Regolamento Comunale dei Servizi Cimiteriali adottato con delibera di C.C. n.44/2006;
 - b. Prospetto del censimento parziale dei loculi disponibili all'interno del cimitero nuovo, concluso in data 29.10.2018, di cui alle Sezioni 1, 2 e 3;
 - **Dare mandato** al Responsabile del 5° Settore – LL.PP. di porre in essere tutti gli atti propedeutici e consequenziali per lo scopo di cui sopra;

2004 DEL 19/07/2006

**- Art. 1 -
Oggetto**

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e della Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e dei locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

**- Art. 2 -
Tipologia**

Il Cimitero Comunale appartiene al demanio comunale specifico, è soggetto al regime giuridico del demanio pubblico ai sensi degli art. 822, 823 e 824 del codice civile.

La concessione da parte del Comune di aree, porzioni di edificio o strutture esistenti nei cimiteri pubblici configura una concessione amministrativa di beni soggetti al regime demaniale. Indipendentemente dall'eventuale irrevocabilità o perpetuità del diritto al sepolcro; tali beni non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle disposizioni che li riguardano, tra cui quelle del presente regolamento, il quale si applica a tutti gli impianti cimiteriali comunali.

Il Cimitero Comunale costituisce altresì opera igienica di interesse locale ai sensi della normativa vigente.

**- Art. 3 -
Competenze**

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

Le problematiche cimiteriali amministrative vengono demandate all'Ufficiale di Stato Civile cui viene conferita la qualifica di Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Le competenze relative alla predisposizione ed all'aggiornamento dei piani cimiteriali, rilascio delle concessioni ed atti, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, delle sepolture restano a carico del responsabile dell'UTC.

**- Art. 4 -
Responsabilità**

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

- Art. 5 -

Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
- b) l'inumazione in campo comune;
- c) raccolta e deposizione delle ossa in ossario comune;
- d) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato all'art. 9 del presente regolamento.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento.

- Art. 6 -

Atti a disposizione del pubblico

Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi all'interno dei quali sono previste le esumazioni ordinarie nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

- Art. 7 -

Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente la caratteristica di cui al successivo art. 8.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è avvenuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

- Art. 8 -

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

- a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non corrispondono alle indicazioni sopra riportate;
- b) per tumulazione:
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. La cassa di metallo deve essere preferibilmente rivestita con materiale assorbente ed idoneo a trattenere liquidi formati nel corso della decomposizione.
- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica fimebre:
- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del DPCM 26 maggio 2000, tab. A) se il trasporto è per o dall'estero;
- d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 Km.:
- è sufficiente il feretro di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art.30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- e) per cremazione:
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, o del suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 01,5 mm se di piombo.

Se la salma proviene da un altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del titolo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura a terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sia la cassa di legno, sia quella in metallo, debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

- Art. 9 -

Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 8 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissate procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

- Art. 10 -

Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

- Art. 11 -

Disposizioni generali – Vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

L'ordine e la vigilanza del cimitero spetta al Responsabile del Servizio che li espleta mediante il personale comunale.

Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt.31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale del cimitero.

- Art. 12 -

Reparti speciali nel cimitero

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dalla G.M., destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti, ceneri e ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

- Art. 13 -

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la proprie residenza.
- c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso.

- d) le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 4° grado sepolti nel cimitero del Comune.
- e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
- f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del D.P.R. n.285/90.
- g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

**- Art. 14 -
Disposizioni generali**

Il cimitero è costituito da campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 15.

Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede la G.C. con propria deliberazione.

**- Art. 15 -
Piano regolatore cimiteriale**

Il Comune dopo l'ampliamento adotterà un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei componenti servizi dell'Azienda A.S.L.

Si applica l'art.139 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Nell'elaborazione del piano si dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare, anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) dalle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevede particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi);

- d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale, arcate di loculi);
- e) cellette ossario;
- f) nicchie cinerarie;
- g) ossario comune;
- h) cinerario comune;
- i) camera mortuaria (deposito di osservazione),
- j) locali per il personale di custodia;
- k) obitorio;
- l) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli già esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Presso gli uffici comunali è depositata una planimetria, in scala 1:500, del cimitero esistente nel Comune, estesa anche nelle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.

Nelle more dell'approvazione del PRC l'individuazione dei singoli spazi e/o delle zone viene disposta con delibera della G.C.

In pendenza di redazione del PRC le sepolture private dovranno avere altezza massima di mt. 4,50 sia se costruite in muratura ordinaria che in calcestruzzo. Tale altezza deve intendersi come media delle altezze delle fronti e non deve superare l'altezza consentita.

Per altezza si intende la differenza di quota tra la linea di terra, definita dal piano stradale o dalla più bassa sistemazione esterna, e il livello costituito dalla linea inferiore di gronda del tetto o del solaio piano.

L'aggetto della gronda dovrà essere non superiore ad 1/5 dello spazio interposto tra le cappelle.

- Art. 16 -

Iter di redazione del PRC

I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e quelli relativi alla costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e idrografica;

All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie vigenti.

La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione dei cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali è stata programmata la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura .

Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e dei viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste, quali il deposito di osservazione, la camera mortuaria, la sala autoptica, le cappelle, il forno crematorio, il forno inceneritore, i servizi igienici destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, l'alloggio del custode, gli impianti tecnici, nonché le aree da adibire all'eventuale reinterro dei materiali rinvenuti in occasione di operazioni cimiteriali.

Gli elaborati grafici devono rappresentare, in scala adeguata, sia le variazioni del complesso, sia gli edifici destinati ai servizi generali, sia quelli destinati agli impianti tecnici.

**- Art. 17 -
Piani Cimiteriali**

I piani cimiteriali dovranno prevedere le norme di attuazione che regolano i seguenti aspetti:

- l'individuazione delle tipologie e delle dimensioni dei lotti alla costruzione di sepolture private;

- l'altezza di tutti i manufatti sia delle parti in cripta che in elevazione;

- i materiali da adottare ed eventualmente le modalità le tecniche costruttive consentite;

- la tipologia dei lavori consentiti e le relative procedure tecniche;

- gli eventuali arredi delle parti fuori terra consentiti nelle sepolture private.

I cimiteri devono essere provvisti di acqua potabile e dotati di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale ivi addetto, in proporzione all'estensione dell'area cimiteriale.

Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provvisto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio.

Detti accorgimenti dovranno essere realizzati in modo da non provocare una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato ai campi d'inumazione, onde evitare di recare nocumento alla naturale mineralizzazione delle salme, ostacolandone il relativo processo.

I cimiteri devono essere delimitati lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a mt. 2,50 dal piano esterno di campagna.

I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la fascia di rispetto prevista dall'art.338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n.1265 e successive modificazioni.

**- Art. 18 -
Inumazione**

Ogni cimitero deve avere un campo comune destinato alla sepoltura per inumazione, scelto tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica;

Tale campo sarà diviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre, soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

**- Art. 19 -
Campi di inumazione**

La superficie dei lotti di terreno destinata ai campi di inumazione deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolarsi sulla base dei dati statici, delle inumazioni eseguite nell'ultimo decennio.

Detta superficie deve avere dimensioni adeguate per poter accogliere le salme per l'ordinario periodo di rotazione.

Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, ai sensi dell'art. 82 comma 2 e 3 Regolamento Polizia Mortuaria, l'area viene calcolata proporzionalmente.

Conseguentemente il calcolo dell'area occorrente per le inumazioni si baserà sulle inumazioni mediamente eseguite nell'ultimo decennio (o nel diverso periodo fissato ex art. 82 comma 2 e 3 Regolamento Polizia Mortuaria), aumentata del 50%.

Alle aree di cui al comma 1 dovranno essere aggiunte quelle da destinarsi alla reinumazione di salme non completamente mineralizzate provenienti da esumazioni ordinarie o da estumulazioni, nonché quelle provenienti in forza di eventi straordinari nella misura di 1/5 di quelle previste al comma precedente.

I piani cimiteriali possono prevedere reparti speciali e separati per la inumazione di salme di persone decedute a seguito di malattie infettive-diffuse.

- Art. 20 -

Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età delle persone defunte, all'anno mese e giorno della morte ed eventuale al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

- Art. 21 -

Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,65 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m.0,30, m.0,30 e m.0,50.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

- Art. 22 -

Tumulazione provvisoria

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente tumulato in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

La durata della tumulazione provvisoria è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 12 mesi rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 24 mesi. Il canone di utilizzo, da versare anticipatamente, è calcolato in semestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono computate per intero.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario.

- Art. 23 -

Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, escludendo i mesi di giugno, luglio e agosto.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento ed eseguite a cura degli operatori cimiteriali.

Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrificata si applica quanto disposto nel successivo articolo 24.

Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
- b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Per i resti mortali da riesumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n.10.

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno demineralizzato.

- Art. 24 -

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

E' compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con sufficiente anticipo di almeno tre mesi.

- Art. 25 -

Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (dal 1/10 al 30/4 dell'anno successivo).

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dell'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato, dagli operatori cimiteriali.

- Art. 26 -

Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato, ovvero se antecedente, allo scadere del 40° anno di permanenza nel loculo.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 40 anni;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e, per tutto l'anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art.27 che segue, sono se completamente mineralizzati e su parere del coordinatore sanitario dell'ASL, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste

domanda, o non è stato provveduto al versamento della tariffa, di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n.10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità.

- Art. 27 -

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

- Art. 28 -

Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

E' consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

- Art. 29 -

Oggetti da recuperare e disponibilità dei materiali

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 6 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricorsi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi il valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

- Art. 30 - Crematorio

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

- Art. 31 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'associazione.
- b) In mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del

defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

- c) Certificato, in carta libera, del medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata del Coordinatore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
- d) In caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
- e) Eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri.

- Art. 32 -

Urne cinerarie e dispersione delle ceneri

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art.3 lett. C) e lett. D) della legge 30/03/2001, n.130.

La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio Stato Civile.

Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

- Art. 33 -

Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Responsabile del Servizio.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Prima di effettuare la chiusura dei cancelli deve essere verificata l'assenza di visitatori nel cimitero.

- Art. 34 -

Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti;

Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

- Art. 35 -
Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fiori fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ;
- m) qualsiasi attività commerciale.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

- Art. 36 -
Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

- Art. 37 -
Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

Sulle tombe nei campi possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in relazione al carattere del cimitero.

Ogni epigrafe, o sua modifica od aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Vengono rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

- Art. 38 -

Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare, e provvederà per la loro distruzione.

Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

- Art. 39 -

Materiali ornamentali

Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 29 in quanto applicabili.

- Art. 40 -
Sepolture private

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale o in assenza di tale strumento, secondo le indicazioni della G.C., l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero, e nelle more della sua approvazione, da apposita delibera di G.C.

Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc...).

b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc...).

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

- Art. 41 -

Presentazione dell'istanza di costruzione della sepoltura

Entro i 90 gg. successivi alla stipula del contratto di cessione dell'area cimiteriale, l'interessato dovrà presentare al Servizio del Cimitero una domanda, con sottoscrizione autenticata nei modi di legge, con la quale chiede di essere autorizzato ad eseguire la costruzione della sepoltura in conformità al progetto allegato alla stessa.

La domanda di quel precedente articolo deve contenere:

a) i dati identificativi del concessionario ovvero di colui che adesso è subentrato ai sensi del presente regolamento; in quest'ultimo caso dovrà essere indicato il titolo in virtù del quale si succede all'originario concessionario;

b) gli estremi e la data dei versamenti effettuati nonché la data di stipula del contratto di concessione;

c) l'elenco degli allegati di cui all'articolo seguente.

Alla domanda di cui sopra vanno allegati:

a) gli eventuali titoli e /o certificazioni che comprovino il diritto del richiedente a subentrare nella posizione dell'originario concessionario;

b) n.6 copie del progetto, ciascuna delle quali dovrà essere corredata dei seguenti atti:

- stralcio planimetrico della zona cimiteriale con indicazione del lotto interessato; questo dovrà essere opportunamente individuato ed evidenziato nel suo effettivo posizionamento nel piano cimiteriale;

- piante, debitamente quotate, sia delle parti fuori terra che della cripta, in scala 1:20;

- rappresentazione grafica di tutti i prospetti, debitamente quotati, e n.2 sezioni, tutti in scala 1:20;

- eventuale parere favorevole della Sovrintendenza Reg.le BB.CC. e AA., ove l'opera dovesse ricadere in zone sottoposta a vincolo;

- relazione tecnica sulla costruzione, redatta dal progettista, in cui si dia atto dei materiali con cui si intende realizzare ciascuna parte della sepoltura; della metodologia costruttiva, con particolare riferimento ad eventuali accorgimenti tecnico – costruttivi adottati; degli accorgimenti di ordine tecnico – sanitario; della conformità del manufatto alle prescrizioni urbanistico – edilizie specifiche del piano cimiteriale e della conformità alle norme di sicurezza ed igienico – sanitarie.

Tutti gli elaborati grafici e la relazione di cui al comma 1 devono essere sottoscritti dal progettista, prescelto tra professionisti regolarmente iscritti all'ordine dei geometri, degli architetti o degli ingegneri, che si assume la paternità e la responsabilità della progettazione dell'opera nei limiti delle competenze stabilite per le rispettive categorie professionali.

- Art. 42 -

Approvazione progetto

Il provvedimento di approvazione del progetto di cui all'art. precedente, recante la firma del Responsabile dell'UTC, dovrà precisare:

a) l'esito dei pareri e dei nulla osta richiesti;

b) il contenuto della proposta del Servizio Gestioni Impianti Cimiteriali;

c) le eventuali condizioni alle quali è subordinata l'approvazione del progetto;

d) il tempo prescritto per la durata dei lavori, ove autorizzati.

A seguito della ricezione del provvedimento di approvazione del progetto, l'interessato dovrà fare pervenire al Responsabile dell'UTC la seguente documentazione:

a) nulla osta dell'Ufficio del Genio Civile (da prodursi in copia anche al Servizio Gestione Impianti Cimiteriali);

b) dichiarazione con la quale il concessionario si obbliga sotto la propria responsabilità, a pena di decadenza della concessione cimiteriale, a:

- curare che i lavori saranno eseguiti in conformità al progetto approvato dal Comune, nei termini e nei modi previsti dal presente regolamento, mantenendosi nell'ambito del terreno assegnato in concessione.

- Tenere indenne il Comune da eventuali danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori;

- dichiarazione con la quale il titolare dell'impresa incaricata di eseguire i lavori dichiara sotto la propria responsabilità:

- il domicilio eletto;

- di essere iscritto nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio;

- che il personale impiegato nella costruzione è in regola con la normativa vigente in materia previdenziale, assicurativa e del lavoro;

- che durante l'esecuzione delle opere verranno rispettate le norme in materia antinfortunistica;

- di non essere inibito all'espletamento di attività lavorativa all'interno dei Cimiteri Comunali ai sensi del presente regolamento;

- di non aver subito condanne penali passate in autorità di cosa giudicata, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza, e di non aver procedimenti penali o di misure di prevenzione in corso per fatti posti in essere nel Cimitero Comunale e afferenti la materia Cimiteriale.

Le dichiarazioni di cui al comma 1 dovranno essere rese anche dalle imprese subentrate ad altre che avevano già iniziato i lavori all'interno del Cimitero, così come dai direttori dei lavori che subentrino ad altri nell'ultimazione dell'opera.

Il Responsabile dell'UTC, una volta constatata la regolarità della pratica e della documentazione prodotta, autorizzerà l'impresa a dare inizio ai lavori, rilasciando il relativo nulla osta in duplice copia, di cui una consegnata al concessionario e l'altra all'impresa medesima che dovrà esibirla ad ogni controllo.

In detto nulla osta si farà menzione della data di consegna del terreno.

- Art. 43 -

Obblighi delle imprese costruttrici

L'impresa che dovesse contravvenire agli obblighi imposti dal presente regolamento, fatte salve le ulteriori conseguenze previste dal regolamento medesimo, con motivato provvedimento del Responsabile dell'UTC, sarà interdetta dall'esercizio di attività edilizia negli impianti cimiteriali del Comune per un periodo minimo di mesi tre e sino ad un massimo di anni 2 dall'emanazione del relativo provvedimento, da notificarsi a detta impresa a mezzo messo comunale.

Qualora l'impresa sia stata destinataria di 3 provvedimenti di cui al comma 1, resterà interdetta definitivamente dall'effettuazione di lavori nei cimiteri comunali.

Alle imprese è vietato in particolare svolgere nei cimiteri azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili sotto il profilo giuridico o morale.

- Art. 44 -

Consegna terreno

Della consegna del terreno deve essere redatto apposito verbale alla presenza del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, del concessionario, del titolare dell'impresa incaricata della realizzazione dei lavori e del Direttore questi ultimi.

Il verbale di consegna darà atto del termine di inizio e di fine dei lavori in conformità al provvedimento sindacale di approvazione del progetto dell'opera.

Le aree consegnate devono risultare libere da ogni residuo di eventuali precedenti inumazioni e tumulazioni, accettandole il concessionario nelle condizioni in cui si trovano al momento della consegna, senza alcun onere o responsabilità da parte del Comune.

- Art. 45 -

Vigilanza su esecuzione dei lavori

I lavori dovranno svolgersi sotto la sorveglianza del Tecnico Comunale incaricato dal Dirigente Tecnico del servizio.

- In caso di vizi riscontrati nell'esecuzione delle opere, il tecnico incaricato relazionerà al Responsabile dell'UTC.

- Nelle more di ulteriori decisioni si potrà cautelativamente disporre l'immediata sospensione dei lavori per un periodo massimo di giorni 30, inviando copia del proprio provvedimento al Responsabile del Servizio di Polizia Cimiteriali, ed alla Polizia Municipale per i provvedimenti di competenza.

Detto provvedimento dovrà essere notificato a mezzo messo comunale o agente di Polizia Municipale al concessionario e all'impresa presso la sua sede dichiarata ed essere affisso in evidenza all'ingresso del Cimitero e, ove possibile, presso il Cantiere dei lavori, per tutto il tempo della sua efficacia.

- In caso di prosecuzione dei lavori in violazione del provvedimento di cui al comma 5 verrà redatto a cura della Polizia Municipale apposito processo verbale da trasmettere al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ed all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti del caso.

- Art. 46 -

Esecuzione dei lavori

Nel periodo di esecuzione dei lavori è ammesso l'ingresso al cimitero di automezzi, macchine operatrici o di altri mezzi adibiti al trasporto di materiali; questi devono permanere all'interno del recinto del Cimitero per il tempo strettamente necessario al loro impiego o per il carico e lo scarico del materiale.

E' vietata la sosta di detti mezzi all'interno del Cimitero.

- Il personale addetto al Cimitero dovrà far rispettare le prescrizioni di cui al comma 1 avvalendosi, ove necessario, del Nucleo di Polizia Municipale ivi distaccato.

Le costruzioni e le opere di ogni sorta sia sotto che sopra il suolo, debbono essere contenute rigorosamente entro i limiti del terreno concesso a pena di decadenza della concessione.

L'impresa incaricata di realizzare l'opera deve provvedere a recingere, a regola d'arte, tale terreno.

Per quanto riguarda le parti fuori terra della costruzione esse debbono rientrare in modo da lasciare nei lati (escluso il prospetto principale sul viale) una zona libera di terreno larga almeno 1/10 della lunghezza dei lati stessi.

Il tecnico comunale preposto a vigilare sull'esecuzione dei lavori dovrà altresì verificare il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo.

I materiali da utilizzare nella costruzione delle sepolture, le tecniche e le modalità costruttive, sono previste nei rispettivi piani cimiteriali e nelle norme di attuazione afferenti i singoli cimiteri.

- Art.47 -

Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

1. La durata è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 25 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- c) in 20 anni per i loculi o comunque per le sepolture individuali.

Per le concessioni di cui ai precedenti punti a) e b), a richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo.

Per le concessioni di cui al precedente punto c) è consentito il prolungamento della concessione per un numero di anni pari a quelli occorrenti per raggiungere i quaranta anni di tumulazione.

Nel caso in cui, per effetto della applicazione delle disposizioni recate dal precedente art.27, la sepoltura privata individuale venga liberata dal feretro a seguito di estumulazione ordinaria, prima della scadenza della concessione, si determina la scadenza anticipata della stessa e la sepoltura privata ritorna alla disponibilità dell'ente senza che il Concessionario o i suoi eredi possano pretendere nulla dal Comune.

Per i rinnovi e per i prolungamenti delle concessioni si applica il tariffario vigente al momento della richiesta.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione dell'atto stesso.

Nel caso di concessioni di cui alla lett.A la concessione si trasmette agli eredi legittimi del concessionario, escluso ogni altro.

Il subentro nel contratto di concessione deve essere perfezionato a richiesta del/dei nuovi concessionari entro 12 mesi dalla data di decesso del concessionario.

Decorso inutilmente tale periodo il responsabile di polizia mortuaria espleta un'indagine al fine di individuare gli eredi legittimi ai quali notificare diffida ad adempiere all'obbligo di cui sopra.

In ulteriore difetto, o in mancanza di erede/eredi legittimi, l'area e l'eventuale manufatto viene ricondotto alla proprietà comunale.

In sede di prima applicazione del presente regolamento le concessioni esistenti i cui concessionari siano deceduti, dovranno essere regolarizzati nel termine di mesi 12 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

- Art. 48 -

Modalità di concessione

La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 40, viene concessa, di regola solo in presenza della salma o ceneri per loculi; dei resti o cenere per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.

In relazione alla disponibilità di manufatti, con appositi provvedimenti, il Comune può concedere le sepolture individuali anche a viventi, che abbiano un'età minima di 60 anni. Nei provvedimenti di cui sopra, si stabiliscono i criteri per la formazione delle graduatorie degli aspiranti alla concessione.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al II, III e IV comma, lettera b) dell'art. 40, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione o altri criteri stabiliti con appositi provvedimenti.

Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto dell'assegnazione il 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali. Il 25% dovrà essere versato prima dell'indizione della gara di appalto per la realizzazione dei manufatti. Il restante 25% dovrà essere versato nel corso dell'esecuzione dei lavori, allorché l'importo dei lavori eseguiti raggiunga l'80% dell'importo del contratto di appalto. I pagamenti dovranno essere eseguiti entro 30 gg. dalla richiesta da parte dell'Ente.

Il pagamento della concessione relativa alle aree dovrà essere eseguito entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta assegnazione e, comunque, prima della stipula del contratto.

Per le aree assegnate e non ancora disponibili, il pagamento dovrà essere eseguito con le seguenti modalità:

30% entro 30 gg. dall'assegnazione;

70% entro 30 gg. dalla comunicazione di disponibilità dell'area e, comunque, prima della stipula del contratto.

Tutti i termini di pagamento sopraindicati sono perentori. Il mancato loro rispetto comporta, dopo una diffida a provvedere entro i successivi 10 gg., la revoca della assegnazione ed il trattenimento, a titolo di penale, degli acconti versati.

Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione della somma versata dai richiedenti.

- Art. 49 -

Uso delle sepolture private

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia [ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli

- ascendenti e dai discendenti in linea retta di qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini);
- il coniuge;
- i generi e le nuore;
- i conviventi del concessionario o dei suoi eredi. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finchè, il titolare mantiene tale qualità.

I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun di diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Qualora il Comune non possa garantire la tumulazione provvisoria o definitiva, previa approvazione del Responsabile del servizio nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ovè comunque stipulata è nulla di diritto.

- Art. 50 -

Costruzione della sepoltura

La realizzazione delle sepolture dovrà essere ultimata entro 6 mesi e quella delle cappelle entro un anno dalla data di effettiva consegna del terreno al concessionario, desunta dal relativo verbale.

Qualora entro i termini di cui al comma 1 le opere non fossero ultimate, la concessione sarà dichiarata decaduta .

In questo caso a richiesta del concessionario saranno restituiti i 2/3 del prezzo del terreno, previo rilascio dell'area medesima nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata.

Il Servizio Gestione Impianti Cimiteriali potrà concedere un ulteriore proroga sino alla metà del tempo originariamente concesso, per comprovate ragioni, su apposita motivata richiesta del concessionario o del direttore dei lavori.

Le opere ultimate, per essere ammesse all'uso devono, su richiesta del concessionario, essere sottoposte al collaudo, da compiersi da parte dell'UTC e del Coordinatore Sanitario della U.S.L. competente o da un suo delegato.

Sono vietati collaudi parziali.

Il collaudo tecnico – sanitario è conservata agli atti del Cimitero e inviata al Servizio Gestione Impianti Cimiteriali.

Una volta acquisita agli atti l'attestazione di cui al comma 2, il Direttore potrà ammettere all'uso la sepoltura secondo le prescrizioni del presente regolamento e del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Il Direttore del Cimitero dovrà vigilare affinché non siano utilizzate sepolture prive dei collaudi di cui al comma 1.

- Art. 51 -

Manutenzione della sepoltura

Le spese di costruzione e di manutenzione di tombe, manufatti e corredi funebri relativi a sepolture private sono ad esclusivo carico dei concessionari.

I concessionari delle sepolture ed i loro successori hanno l'obbligo di curarne la regolare manutenzione ed il dovuto decoro.

Qualora le tombe ed i monumenti vengano lasciati in stato di palese abbandono o dovessero minacciare rovina, verrà intimato ai titolari della sepoltura, individuati ove occorra anche con avviso per pubblica affissione o con altri mezzi ritenuti idonei, di eseguire le riparazioni ritenute necessarie ed indifferibili per rimettere le opere in condizione di decoro, sicurezza ed igiene, fissando all'uopo un termine non superiore a giorni 90.

Qualora gli aventi diritto non ottemperassero alla intimazione di cui al comma 3 nei termini previsti, il Servizio di cui sopra avvierà le procedure di decadenza della concessione, provvedendo alla successiva riassegnazione del terreno o del manufatto.

In questo caso si valuterà se la sepoltura è suscettibile di ripristino ovvero sia in condizione di irrecuperabilità.

Alle riparazioni necessarie o all'eventuale demolizione provvederà l'Amministrazione con proprio personale.

- Art. 52 -

Variazioni progettuali

Ogni variazione che si intende apportare alle sepolture rispetto al progetto approvato e depositato presso gli Uffici Comunali, dovrà essere preventivamente sottoposta ad una nuova procedura di approvazione progettuale.

Per gli interventi conservativi di manutenzione ordinaria o straordinaria che non comportino modifiche del progetto approvato e del manufatto esistente, l'avente diritto dovrà presentare apposita domanda, corredata da una relazione tecnica, che descriva le opere che intende realizzare, sottoscritta da un tecnico abilitato competente a seconda della natura delle opere di che trattasi.

Verificata la compatibilità delle opere con il progetto originariamente approvato con le previsioni regolamentari e del Piano Cimiteriale, nonché delle sue norme di attuazione, e previo ottenimento dei nulla osta di volta in volta necessari, rilascerà l'autorizzazione, che sarà portata a conoscenza dell'interessato e della Direzione del Cimitero; quest'ultima acconsentirà all'inizio dei lavori previa acquisizione delle dichiarazioni di cui alle lettere b) e C) dell'art.42.

In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, per gli interventi di riparazione e/o apposizione di lapidi, rivestimenti, parti scultoree, cippi, iscrizioni e arredi funerari sarà necessario munirsi soltanto dell'autorizzazione del Servizio Gestione Impianti Cimiteriali rilasciata dalla competenza Sezione Tecnica, previa acquisizione dei nulla osta eventualmente richiesti.

- Art. 53 -

Vigilanza e sanzioni per eventuali abusi edilizi riscontrati all'interno dei Cimiteri Comunali

In caso di violazione delle norme, dei termini e delle condizioni previste in sede di approvazione dei progetti di costruzione, di variazione e manutenzione di sepolture, sarà dichiarata la decadenza della concessione.

Tutte le competenze in materia di repressione degli abusi, anche di carattere non edilizio, perpetrati all'interno dei Cimiteri, appartengono all'UTC che opererà utilizzando il proprio personale e coordinando gli interventi del personale in servizio presso il Cimitero.

A seguito delle notizie dell'abuso si applicheranno le disposizioni disposte dal presente regolamento.

- Art. 54 -

Rinvio a norme

L'attività edilizia posta in essere all'interno dei Cimiteri è regolata in via primaria dalle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/90 n.285 e dal presente Regolamento locale, nonché, in via secondaria, dal piano regolatore cimiteriale che il Comune è tenuto ad adottare a norma degli artt.54 e seguenti di detto D.P.R..

Le opere di cui al comma 1, non necessitano delle concessioni o autorizzazioni richieste dalla normativa edilizia vigente per le opere realizzate all'esterno dei Cimiteri, restando viceversa disciplinate dalle disposizioni del presente capo e dalle prescrizioni del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico o, il personale da questi demandato, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e dispone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

- Art. 55 -

Inadempienza

1. In caso di inadempienza alle norme di questo capo si applicheranno le conseguenze previste dal presente regolamento in tema di decadenza della concessione e di riacquisizione, da parte del Comune, del terreno e delle sepolture eventualmente ivi insistenti.

- Art. 56 -

Disposizioni relative all'esecuzione dei lavori

I materiali di qualunque genere introdotti nei Cimiteri e usati per la costruzione, definizione e decorazione delle sepolture dovranno essere di pronta e agevole utilizzazione.

Nel recinto del Cimitero non potrà eseguirsi che la lavorazione a compimento.

I lavori dovranno essere eseguiti all'interno dell'area concessa. Qualora i concessionari avessero necessità di occupare altro terreno per le lavorazioni ed il deposito temporaneo di materiali ed attrezzi necessari alla realizzazione delle opere, potranno essere autorizzate dal Direttore, sentito il tecnico comunale incaricato di seguire i lavori, ad occupare lo spazio ritenuto congruo da quest'ultimo e per il tempo prevedibile di ultimazione dei lavori.

A tal fine sarà rilasciata una concessione provvisoria all'occupazione del terreno, previo pagamento del prezzo di occupazione a metro quadrato secondo le tariffe che verranno stabilite.

Una volta cessati i lavori in via definitiva, il concessionario dovrà provvedere, senza frapporte indugio, alla rimozione dei materiali e delle attrezzature residue e allo sgombero dello spazio concessogli temporaneamente ai sensi del comma 2, lasciandolo pulito ed in ordine e trasportando materiali e attrezzature al di fuori del recinto cimiteriale.

In caso di mancata ottemperanza alla disposizione di cui al comma precedente, di adotteranno le determinazioni di competenza a carico dello stesso concessionario e dell'impresa autrice dei lavori ai sensi del presente regolamento.

Nell'esecuzione dei lavori i concessionari e le imprese degli stessi incaricate dovranno usare la massima diligenza e cura, sia rispetto ai beni dell'Amministrazione sia rispetto alle sepolture e alle altre opere private.

I concessionari risponderanno in proprio di eventuali danni causati a terzi da opere poste in essere dalle imprese di fiducia incaricate dei lavori.

- Art. 57 -

Periodo lavori

I lavori potranno essere eseguiti soltanto nei giorni feriali e durante le ore in cui il cimitero rimane aperto al pubblico.

Negli ultimi tre giorni di ottobre e nei primi tre giorni di novembre, anche in presenza della chiusura del Cimitero per pulizia, saranno eccezionalmente consentiti soltanto lavoro di sgombero e di recinzione degli scavi pericolosi. Le imprese in detto periodo devono sospendere tutti i lavori.

Nelle ore di refezione o di riposo le maestranze addette ai lavori non potranno trattenersi nel recinto del Cimitero.

I mezzi ed il personale delle imprese incaricate dai concessionari dovranno entrare dall'ingresso indicato dal personale ivi addetto e seguire il percorso dagli stessi indicato.

I veicoli delle imprese potranno essere utilizzati solo per il periodo strettamente necessario.

E' vietato scaricare nel Cimitero le terre provenienti da scavi di fondazioni, le macerie di demolizione ed i residui della fabbricazione.

- I materiali di rifiuto di ogni specie si dovranno trasportare alla pubblica discarica a cura e spese dei concessionari.

- Tale trasporto si deve eseguire con sollecitudine, contemporaneamente alla demolizione od escavazione, per lasciare sempre liberi i viali o le strade destinate al transito.

- E' consentito l'attingimento dell'acqua necessaria alle costruzioni nelle fontanelle che sono nel Cimitero, ma i concessionari non avranno diritto a reclamare l'insufficienza, l'intermittenza o la mancata di essa.

L'attingimento dell'acqua potrà essere interrotto in alcuni giorni ed in alcune ore del giorno per esigenze connesse alla gestione dell'impianto cimiteriale.

- La violazione delle prescrizioni di cui ai superiori commi comporterà per i contravventori l'adozione dei provvedimenti previsti dal presente regolamento .

- Art. 58 -

Costruzione fuori cimitero

Fuori dal Cimitero può essere autorizzata dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale e sentito il Coordinatore Sanitario della U.S.L., la costruzione di cappelle private e gentilizie secondo le prescrizioni e le modalità previste dagli artt. 101 e 104 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Fuori dal Cimitero può essere concessa la tumulazione privilegiata per speciali benemerenzze del defunto, in chiese, istituti, monumenti con autorizzazione del Ministro dell'Interno secondo le modalità dell'art.105 del regolamento di Polizia Mortuaria.

Le concessioni di cui al presente articolo non limitano le attribuzioni del Sindaco e della U.S.L. in tema di Polizia Mortuaria.

- Art. 59 -

Rinuncia a concessione di sepoltura individuale

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sepoltura. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma così determinata:

- 60% della tariffa in vigore al momento della rinuncia se il contratto di concessione sia stato stipulato entro 5 anni dalla rinuncia;
- 40% della tariffa in vigore al momento della rinuncia se il contratto di concessione sia stato stipulato entro 10 anni dalla rinuncia;
- 20% della tariffa in vigore al momento della rinuncia se il contratto di concessione sia stato stipulato oltre 10 anni dalla rinuncia;

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

E' concessa la traslazione dei resti mortali da un manufatto di cui sopra in altra sepoltura. In tal caso il manufatto reso libero si intenderà retrocesso al Comune, il quale rimborserà al richiedente una somma calcolata, con le modalità di cui sopra.

- Art. 60 -

Rinuncia a concessione di aree libere

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere sulle non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione, in tal caso spetterà al concessionario il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

- Art. 61 -

**Rinuncia a concessione di aree con parziale
o totale costruzione**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
- In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciati, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale, quanto previsto nel comma successivo.

Ai concessionari è riconosciuto un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto, al costo di costruzione o ricostruzione, ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

- Art. 62 -
Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli eventuale diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

- Art. 63 -
Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 5 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dal presente regolamento;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal presente regolamento;
- f) quando vi sia inadempimento ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

- Art. 64 -
Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronuncia la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

- Art. 65 -
Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 47, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

- Art. 66 -
Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Responsabile dell'Ufficio Tecnico da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.

Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cosa o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 34 e 35 in quanto compatibili.

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento da parte degli imprenditori e/o relativi dipendenti, oltre all'eventuale incameramento della cauzione di cui sopra, può comportare la revoca dell'autorizzazione annuale o il suo mancato rinnovo.

- Art. 67 -
Autorizzazioni e permessi di costruzione
di sepolture private e collocazioni di ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, su conforme parere del Coordinatore Sanitario e della Commissione Edilizia (se esistente), osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

- Art. 68 - Responsabilità

I concessionari delle sepolture sono responsabili, in solido con l'imprenditore, della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.

A titolo di rimborso per il consumo di acqua, necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata, per ciascun manufatto/opera da realizzare, la somma forfetariamente determinata in tariffa.

- Art. 69 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

Altresì il personale del cimitero è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero;

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare o motivo di risoluzione contrattuale nel caso di affidamento all'esterno dei servizi cimiteriali.

- Art. 70 - Funzioni - Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerarie e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prestazioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

**- Art. 71 -
Divieti**

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

**- Art. 72 -
Assegnazione gratuita di sepoltura
a cittadini illustri o benemeriti**

All'interno del Cimitero Comunale può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

**- Art. 73 -
Concessioni pregresse**

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

**- Art. 74 -
Sepolture private a tumulazioni pregresse
Mutamento del rapporto concessorio**

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

**- Art. 75 -
Tariffe**

A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento la G.M. provvede all'adeguamento delle tariffe cimiteriali.

Ogni anno, entro il 31 gennaio, con determinazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, variate in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi di consumo, operando l'arrotondamento alla unità euro superiore.

- Art. 76 -

Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative nella misura minima di €.100,00 e massima di €.500,00 in relazione all'entità della violazione. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è autorizzato all'irrogazione delle sanzioni.

- Art. 77 -

Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 (Supp. Ord. Alla G.U. n.239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n.130 (G.U. n.91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n.24 (G.U. n.158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n.10 (G.U. n.192 del 19 agosto 1998).